

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1979

che fissa l'importo massimo del premio dello zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 452/79

(79/636/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 452/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, concernente l'apertura di una gara permanente per la determinazione di premi per lo zucchero bianco destinato all'alimentazione delle api⁽³⁾, si procede a gare parziali per la determinazione di detti premi;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1640/73⁽⁵⁾, per la fissazione di un importo massimo del premio di denaturazione in caso di fissazione dei premi a mezzo gara, sono da prendere in considerazione i criteri di cui all'articolo 3 di tale regolamento; che, tenuto conto di tali criteri e dopo esame delle offerte, occorre fissare, per la sesta gara parziale, l'importo massimo del premio al livello indicato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la sesta gara parziale, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 452/79, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 4 luglio 1979, l'importo massimo del premio è fissato a 20,552 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 57 dell'8. 3. 1979, pag. 14.

(4) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 165 del 22. 6. 1973, pag. 6.